

REGOLAMENTO DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI FOGGIA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Foggia n. 43 del 14/06/2011

Art. 1 SOGGETTO GESTORE

1. Il soggetto gestore delle aree di sosta a pagamento nel territorio del Comune di Foggia, in relazione dell'affidamento dello stesso servizio da parte del Comune di Foggia, è la società ATAF SpA.

Art. 2 ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

1. La tariffazione, Iva compresa, per la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento si articola come segue:

- a) tariffa oraria € 1,00/ora
- b) abbonamento-giornata € 3,00 (fascia mattutina o fascia pomer.)
- c) abbonamento giornaliero € 4,50
- d) abbonamento settimanale € 20,00
- e) abbonamento mensile € 75,00
- f) abbonamento annuale € 750,00

2. I permessi agevolati per residenti si articolano come segue:

- a) 1^a auto: gratuito
- b) 2^a auto: € 150,00 /anno

3. Il pagamento della tariffa è previsto per tutti gli autoveicoli (come classificati dall'art. 54 del C.d.S.) e per i veicoli con almeno tre ruote (di cui all'art. 53 del C.d.S.).

4. I veicoli che eccedono la misura prevista di un stallo di parcheggio sono soggetti al pagamento della tariffa in proporzione al numero di stalli occupati.

5. I veicoli a due ruote sono obbligati a sostare nelle aree all'uopo destinate dal Comune, e non possono sostare nelle aree a pagamento.

Art. 3 TITOLI E ORARI DELLA SOSTA

1. La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso di idoneo titolo di sosta che può essere ottenuto:

- a) dietro pagamento di una tariffa;
- b) con esibizione del titolo di parcheggio agevolato per i residenti;
- c) nei casi di esenzione previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. La sosta nei parcheggi pubblici non dà mai diritto alla custodia del veicolo.

3. Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu di 12 cm di larghezza e dalla apposita segnaletica verticale.

4. La sosta a pagamento è attiva dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00 dei giorni feriali.

5. Negli orari non compresi nelle fasce orarie previste per la tariffazione, la sosta è gratuita. La sosta è altresì gratuita nelle giornate domenicali e festive, fatte salve le eccezioni che saranno disposte dall'amministrazione in determinati periodi e zone della città e per particolari ragioni.

Art. 4 PAGAMENTO DELLA SOSTA

1. Per il pagamento della sosta è possibile utilizzare gli abbonamenti annuali, mensili, settimanali, giornalieri, i tagliandi di parcheggio prepagati (cosiddetti "gratta e sosta") e quelli emessi dai parcometri automatici dislocati nelle varie zone di sosta a pagamento e, quando attivate, le altre modalità tecnologiche di pagamento (sms, autoparcometri, ecc).

2. I tagliandi di parcheggio sono venduti dagli esercizi commerciali autorizzati, circa 200, che espongono apposito avviso e dalle biglietterie ATAF.

Art. 5 PAGAMENTO DELLA SOSTA CON TITOLI ORARI

1. Il tagliando di parcheggio orario prepagato ha il valore di € 1,00.

2. Il tagliando da € 1,00 dà diritto a sostare 60 minuti, a partire dall'orario di validazione.

3. Dopo la validazione (indicazione data, ora e minuti di arrivo), è

consentito spostarsi in altre zone tariffate, ove si può ulteriormente sostare per il tempo residuo. Analoga possibilità è data dai titoli emessi dai parcometri, nonché dagli abbonamenti.

4. Il tagliando di parcheggio reca sul retro le istruzioni per l'utilizzo.

5. Il tagliando già validato non è cedibile.

6. Il tagliando, preventivamente annullato per la durata della sosta attraverso l'abrasione delle caselle corrispondenti ad ANNO, MESE, GIORNO, ORA e MINUTI, deve essere esposto, in modo ben visibile esclusivamente sul cruscotto anteriore dell'automobile.

7. Per soste prolungate è possibile esporre uno o più tagliandi ulteriori annullati con orario di inizio della sosta in successione.

8. Il pagamento della sosta attraverso i parcometri automatici avviene inserendo monete metalliche da € 0,10 - € 0,20 - € 0,50 - € 1,00 - € 2,00 nell'apposito alloggiamento; il display indicherà fino a che ora è consentita la sosta con la somma inserita. Alla conferma da parte dell'utente verrà stampato apposito scontrino.

9. L'importo minimo da inserire nel parcometro è pari a € 0,30.

10. Attraverso i parcometri automatici l'utenza può acquistare anche il biglietto dell'autobus.

11. Il titolo di viaggio urbano emesso dal parcometro, del costo di € 1,00, ha validità di 60 minuti dal momento dell'emissione e permette di viaggiare su tutti gli autobus dell'Ataf sulla rete urbana. Il titolo di viaggio suburbano emesso dal parcometro, del costo di € 1,20, ha validità per una sola corsa di una linea suburbana dell'Ataf.

Art. 6 PAGAMENTO DELLA SOSTA CON ABBONAMENTI

1. Per l'emissione dell'abbonamento annuale o mensile o settimanale è sufficiente indicare la targa del veicolo e corrispondere la tariffa prevista.

2. L'abbonamento mensile, se acquistato il primo giorno del mese, vale fino all'ultimo giorno del mese stesso, indipendentemente dalla sua durata. Se viene, invece, acquistato nel corso del mese vale per 30 giorni solari.

3. L'abbonamento annuale vale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre ovvero, se acquistato nel corso dell'anno, per 12 mesi.

4. Il tagliando di abbonamento deve essere esposto, in modo ben visibile, all'interno del veicolo, esclusivamente sul cruscotto dell'automobile utilizzata, ovvero fissato all'interno del parabrezza.

5. È fatto assoluto divieto di esporre copie degli abbonamenti e, pertanto, l'eventuale esposizione di una copia del titolo di sosta equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste, fatta salva ogni ulteriore azione da parte della società a tutela dei propri interessi.

6. È consentito l'acquisto di pacchetti di abbonamenti annuali e mensili da parte di enti, uffici pubblici, banche, aziende, ecc., beneficiando di percentuali di sconto crescenti in rapporto al numero di abbonamenti richiesti in base alla seguente tabella:

- a) da 20 a 30 8%
- b) da 31 a 50 12%
- c) da 51 a 100 15%
- d) oltre 100 20%

ESENZIONI

1. È consentita la sosta gratuita:

a) alle persone invalide, munite del relativo contrassegno, nel caso in cui, al momento del parcheggio, il regolare posto per disabili più vicino, contrassegnato con strisce gialle, risulti occupato;

b) ai veicoli appartenenti a Carabinieri, Esercito, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, quando la sosta dipende da cause di servizio;

c) ai mezzi di soccorso (ambulanze, auto mediche), quando la sosta dipende da cause di servizio.

Art. 8 PERMESSI A TARIFFA AGEVOLATA PER I RESIDENTI NELLE ZONE TARIFFATE

1. I cittadini residenti in una delle zone nelle quali non vi siano aree a sosta gratuita hanno diritto alla concessione di un permesso gratuito per la sosta (senza limitazione oraria), in ragione di un'autovettura per ogni nucleo familiare residente, senza diritto di riserva del posto e compatibilmente con l'offerta di posti disponibili.

2. Ogni nucleo familiare ha diritto alla concessione di un abbonamento annuale a tariffa agevolata di € 150,00 per un'altra autovettura di proprietà di un membro del nucleo familiare convivente. Le autovetture successive alla seconda non hanno diritto ad agevolazioni.

3. La sosta dei veicoli dei cittadini in possesso del permesso a tariffa agevolata è consentita esclusivamente nella zona di residenza, che viene indicata sul titolo stesso (A1, A2, B1, B2, C1, D1,...) e sulla segnaletica verticale. I veicoli in possesso del permesso a tariffa agevolata che sostino in aree tariffate fuori dalle zone ad essi assegnate hanno l'obbligo di pagare la sosta secondo la tariffa vigente.

4. I permessi a tariffa agevolata devono essere esposti, in modo ben visibile all'interno del veicolo, esclusivamente sul cruscotto dell'automobile utilizzata o fissati all'interno del parabrezza.

5. È fatto divieto assoluto di esporre copie dei permessi a tariffa agevolata e, pertanto, l'eventuale esposizione di una copia del titolo di sosta equivarrà alla mancata esposizione e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste, fatta salva ogni altra azione da parte della società a tutela dei propri interessi.

Art. 9 MODALITÀ PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI SOSTA AGEVOLATI PER RESIDENTI

1. I permessi agevolati per i cittadini (persone fisiche) residenti nelle zone nelle quali non vi siano aree a sosta gratuita, sono rilasciati dagli uffici commerciali dell'Ataf Spa.

2. Ogni ulteriore informazione utile a tal fine potrà essere richiesta telefonando o recandosi presso gli uffici commerciali dell'Ataf Spa o tramite il sito internet www.ataf.fg.it.

3. L'eventuale smarrimento o furto del permesso dovrà essere denunciato alle competenti autorità e comunicato all'Ataf Spa con trasmissione della copia della relativa denuncia.

4. In caso di alienazione, rottamazione, cambio di proprietà della vettura e cambio di residenza dell'intestatario, il permesso deve essere restituito, e non avrà valore a partire dalla data di uno dei predetti eventi, con tutte le conseguenze di legge.

5. Il permesso viene rilasciato in favore del veicolo omologato come "autovettura" ovvero "autoveicolo per uso promiscuo" di proprietà del residente o utilizzato dallo stesso in locazione finanziaria (leasing) o in contratto di noleggio con durata superiore a 12 mesi, dei quali sia diretto contraente, o usufruttuario di contratto di comodato registrato.

6. Il permesso può essere rilasciato a favore di specifica autovettura di proprietà o in locazione finanziaria (leasing) o comodato registrato, con indicazione della targa indicata nella domanda presentata per la singola unità abitativa.

7. Viene considerato di proprietà il veicolo di proprietà (ovvero in leasing o in contratto di noleggio con durata superiore a 12 mesi) di una azienda, affidato in uso esclusivo e privato ad un cittadino residente in una delle zone a totale tariffazione, in qualità di socio, amministratore, dipendente dell'azienda proprietaria, dal rappresentante legale della stessa, con apposito documento scritto registrato.

8. La sosta dei cittadini residenti con permesso agevolato è permessa solo nella zona adiacente l'abitazione, esclusivamente nelle strade o tratti di strade indicati dalla segnaletica verticale con la dicitura "Zona residenti A1, B1,...". A tale fine le aree a pagamento, nelle quali è permessa la sosta dei residenti, vengono suddivise nelle "zone" individuate in apposita tabella fornita ai richiedenti (e consultabile sul sito www.ataf.fg.it), che circoscrivono la validità territoriale delle agevolazioni concesse.

9. Ogni permesso per residenti esplicherà la propria validità nella sola "zona" (e solo nelle strade indicate) ricomprendente l'abitazione dell'avente diritto, che sarà all'uopo indicata sul titolo stesso.

10. L'istanza per ottenere il permesso gratuito o agevolato va predisposta compilando l'apposito modello prestampato, sul quale va riportato anche il numero di targa del veicolo ed al quale va allegata la seguente do-

documentazione:

a) fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità;

b) certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia che attesti la composizione del nucleo familiare residente (o dichiarazione sostitutiva di certificazione);

c) fotocopia della carta di circolazione del veicolo per il quale si richiede il permesso;

d) fotocopia del certificato di proprietà del veicolo o comodato registrato (o dichiarazione sostitutiva di certificazione);

e) copia del contratto per i soggetti intestatari di contratto (registrato) di comodato o di leasing o di nolo a lungo termine del veicolo;

f) dichiarazione di destinazione d'uso di "Civile abitazione" dell'immobile;

g) dichiarazione del numero di registrazione del contratto di locazione/comodato dell'unità abitativa, in caso di locazione o comodato dell'unità abitativa;

h) dichiarazione del legale rappresentante della società che ha affidato in uso esclusivo e privato il veicolo al richiedente, in qualità di socio, amministratore, dipendente dell'azienda (con allegata copia del documento di affidamento registrato)

i) indirizzo di residenza;

j) dichiarazione che la richiesta presentata sia l'unica relativa all'unità abitativa per la tipologia di permesso richiesto;

k) dichiarazione di impegnarsi a comunicare ad Ataf Spa ogni futura variazione sui requisiti oggetto dell'agevolazione;

l) consenso al trattamento dei dati personali.

11. Il permesso agevolato ha validità 1 anno, trascorso il quale il richiedente, ai fini del rinnovo, deve presentare autodichiarazione comprovante il mantenimento delle condizioni del rilascio del permesso.

12. Allo scadere del permesso, è cura dell'utente chiedere il rinnovo dello stesso, compilando apposita domanda. Se la vettura per cui si chiede il rinnovo del permesso e la proprietà della stessa non sono variate, e non è venuto meno il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento del permesso, non viene richiesta altra documentazione. Se la richiesta di rinnovo avviene oltre i tre mesi dalla scadenza del permesso, è facoltà di Ataf Spa chiedere nuovamente tutta la documentazione necessaria.

13. L'utente è tenuto a comunicare all'Ataf Spa le variazioni di residenza, domicilio e composizione del nucleo familiare e l'eventuale cessazione dei requisiti richiesti per l'ottenimento del permesso.

14. Se durante il corso di validità del permesso agevolato l'utente perde uno o più requisiti previsti per il suo rilascio, deve senza indugio restituire all'Ataf Spa il permesso in corso di validità per il relativo annullamento d'ufficio.

Art. 10 SOSTITUZIONE DEI PERMESSI PER RESIDENTI E DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI

1. I titolari di abbonamento annuale e di permesso per residenti possono chiedere la sostituzione del titolo valido con uno riferito ad un altro veicolo presentando la necessaria documentazione relativa al veicolo subentrante.

2. Il rilascio del titolo sostitutivo non potrà avvenire contestualmente alla richiesta (come avviene per i rinnovi), ma avverrà il primo giorno lavorativo successivo alla data della richiesta.

Art. 11 OCCUPAZIONE AREE DI SOSTA PER MOTIVI DIVERSI DAL PARCHEGGIO

1. In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri, stand di vendita, ecc.), il soggetto interessato dovrà richiedere la relativa autorizzazione preventiva all'Ataf SpA (salve altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà avere comunque carattere transitorio e di norma non eccedere i trenta giorni) e versare all'Ataf SpA un corrispettivo anticipato pari all'importo orario vigente nell'area interessata per il numero di stalli occupati, salvo conguaglio al termine dell'occupazione.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.

2. Il presente regolamento viene inserito, a cura del Segretario Generale, nella *Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune di Foggia*.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente regolamento e di farlo osservare come atto normativo del Comune di Foggia.